

la Telepost S.p.A. risulta iscritta presso la Camera di commercio, industria ed artigianato di Milano a partire dal 24 gennaio 2004, e quindi palesemente successivamente al luglio 2003, con un capitale sociale versato di soli 30.000 euro;

la stessa azienda nel 2001 era stata posta in liquidazione;

sono in atto per queste ragioni scioperi e proteste da parte dei lavoratori della Telecom e dei sindacati di categoria per contestare tagli ai posti di lavoro e esternalizzazioni dei servizi —:

quali azioni i Ministri in indirizzo intendano avviare per salvaguardare i posti di lavoro e le professionalità che insistono in Telecom Italia e che rischiano di essere cedute, pur non facendo parte di un definito ramo d'azienda, ad una struttura « neonata » e ad un'altra « resuscitata » per l'occasione, senza garanzie, ma anzi a danno dei lavoratori, degli impegni assunti con le organizzazioni sindacali, dei servizi resi agli utenti. (4-09153)

* * *

DIFESA

Interrogazione a risposta immediata:

COSSIGA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *la Repubblica* del 24 febbraio 2004 ha pubblicato un articolo con il quale si dà notizia che l'imminente campagna elettorale promossa da Di Pietro ed Occhetto, nella veste di *leader* di « Italia dei Valori », potrà contare sul sostegno di un'« associazione di carabinieri »;

in tale articolo si precisa che detta associazione, secondo il comando generale dell'Arma, non rappresenta i carabinieri —:

se intenda intervenire affinché sia fatta chiarezza sulla vicenda riportata dall'articolo e, in particolare, affinché sia

precisato quale ruolo rivesta il maresciallo Pallotta, citato nell'articolo, il quale, a detta del giornalista, « non può più essere il segretario di Unarma », ma « è il fondatore della rivista ». (3-03132)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere — premesso che:

la società di revisione *Price Waterhouse*, incaricata, dopo una gara di appalto, di controllare il bilancio 2003 della Società PosteItaliane, avrebbe accertato una distrazione di fondi pari a 104 milioni di euro;

secondo la società, subentrata alla *Ernest Young*, nei conti aziendali ci sarebbero voci di entrate e di uscite che non corrisponderebbero alla realtà e che i *report* mensili, che dovrebbero fornire l'aggiornamento periodico sulla situazione finanziaria, sarebbero stati falsificati, in modo da non far risultare il *deficit*, che riguarderebbe in particolare la gestione dei prestiti ottenuti dalla azienda;

l'amministratore delegato Sarmi avrebbe già sospeso dal servizio il direttore dell'area « Finanza » in attesa dell'elenco completo degli interventi contestati;

gli interventi di « sostegno del debito » vengano effettuati attraverso alcune banche d'affari;

la revisione del bilancio dell'anno scorso è in corso e potrebbe far registrare ulteriori perdite —:

se l'ammancio registrato sia dovuto a distrazioni imputabili ad investimenti sbagliati o ad altre regioni, come mai la precedente società di revisione non abbia

mai certificato questo disavanzo e quali iniziative intenda adottare per tutelare gli azionisti e la clientela.

(2-01094)

« Volontè ».

Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere — premesso che:

il legislatore statale ha, sostanzialmente fino ai primi anni '90, cercato di garantire un collegamento della dinamica salariale del pubblico impiego alle pensioni dello stesso settore. A tal proposito, si può ricordare la legge n. 177 del 1976 che contemplava un meccanismo di perequazione automatica, tale da consentire l'adeguamento periodico delle pensioni di tutte le categorie del pubblico impiego ai miglioramenti stipendiali intervenuti, secondo un indice stabilito fra Governo e parti sindacali;

questo preciso indirizzo del legislatore è venuto progressivamente meno, sia per le evidenti ragioni di contenimento e di risanamento della spesa pubblica, anche in relazione al rispetto del Patto di Stabilità e Crescita e dei vincoli di appartenenza all'Unione europea, sia per le profonde modifiche introdotte nella disciplina del pubblico impiego;

dal 1992 (legge n. 421 del 1992) il legislatore ha sganciato i trattamenti pensionistici dall'andamento delle retribuzioni e ha cercato di salvaguardarne nel tempo il potere d'acquisto, attraverso il solo meccanismo della perequazione automatica alle variazioni del costo della vita. Di fatti, la legge n. 449 del 1997 ha poi stabilito che la perequazione automatica delle pensioni è l'unica forma di adeguamento delle prestazioni pensionistiche, ad eccezione, ove ancora previsti, degli adeguamenti collegati all'evoluzione delle retribuzioni di personale in servizio;

nell'ambito di tale evoluzione normativa, non va dimenticata la riforma del

1995 del sistema pensionistico, con l'introduzione di un regime a carattere contributivo, e la riforma del pubblico impiego e della dirigenza pubblica, il cui trattamento economico è strettamente correlato, nella parte accessorio, alla tipologia di funzioni assegnate e alle responsabilità e ai risultati raggiunti. Pertanto, tutti i pensionati sono esclusi dai miglioramenti economici che i lavoratori acquisiscono ogni anno mediante la contrattazione aziendale e nazionale; conseguentemente ogni anno i pensionati (pubblici e privati) perdono mediamente una percentuale che va dal 3 al 5 per cento, per cui dopo 10 anni il pensionato vede sostanzialmente ridurre il proprio trattamento di quiescenza quasi del 50 per cento;

se il nostro attuale sistema ordinamentale non prescrive un automatico adeguamento delle pensioni alle retribuzioni, va ricordato però che, per costante giurisprudenza costituzionale, la pensione ha natura di retribuzione differita e deve essere proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e deve comunque essere idonea ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, nel pieno rispetto dell'articolo 36 della Costituzione. Inoltre, l'articolo 38 della Costituzione riconosce il diritto dei lavoratori a « che siano previsti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia... », anche tramite « organi ed istituti predisposti od integrati dallo Stato »;

tali principi costituzionali impongono, pertanto, al legislatore l'obbligo di assicurare l'adeguamento costante del potere d'acquisto delle pensioni alle variazioni del costo della vita. Pur non sussistendo un principio costituzionale atto a garantire che le pensioni siano commisurate al successivo trattamento economico dell'attività di servizio corrispondente, il legislatore statale deve apprestare meccanismi che garantiscano la costante adeguatezza delle pensioni al costo della vita, sulla base di una ragionevole ponderazione del complesso dei valori e degli

interessi costituzionali coinvolti, come affermato dal ultimo dal giudice costituzionale nella sentenza n. 30 del 2004;

l'individuazione dell'idoneità dei meccanismi normativi che presiedono all'adeguamento dei trattamenti pensionistici è rimessa alla discrezionalità del legislatore statale;

è ormai un dato di fatto che negli ultimi anni, anche in seguito agli effetti derivanti dall'introduzione dell'euro, il tasso di inflazione reale è ben più alto di quello rilevato in base all'indice ISTAT, ciò incidendo in modo drammatico sul potere d'acquisto delle pensioni;

ciò determina un significativo scostamento dell'entità delle pensioni dal reale potere d'acquisto, evidenziando l'inidoneità del meccanismo, individuato dalla legge oggi vigente, a garantire quei fondamentali principi costituzionali —

se in Governo intende adottare iniziative normative volte a modificare il meccanismo di rivalutazione delle pensioni, definito dall'articolo 34 della legge n. 448 del 1998 e dall'articolo 69 della legge n. 388 del 2000, al fine di rideterminare la percentuale di variazione sulla cui base, con decreto ministeriale, sono calcolati gli aumenti di perequazione automatica delle pensioni;

quali siano i motivi per i quali non abbia ancora dato attuazione all'ordine del giorno del 17 dicembre 2003 (accolto dal Governo) con cui il Governo stesso si è impegnato « ad assumere periodicamente i provvedimenti e le iniziative necessarie per impedire che le pensioni perdano il loro potere d'acquisto e finiscano per assumere un valore puramente assistenziale se non, addirittura, simbolico »;

se e con quali modalità intenda rispettare i principi enunciati dal giudice costituzionale nella sentenza n. 30 del 1994.

(2-01093)

« Fiori ».

Interrogazione a risposta immediata:

RIZZO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

le ultime rilevazioni Istat denunciano che nel nostro Paese vi è stato un pesante surriscaldamento dei prezzi al consumo, che ha sensibilmente eroso il potere di acquisto dei consumatori;

in nessun Paese europeo l'ingresso della nuova valuta ha comportato quel vertiginoso aumento dei prezzi a cui si è accompagnata la stagnazione dell'economia, merito della politica attenta dei rispettivi Governi, che hanno adottato misure di controllo adeguate prima che le speculazioni potessero verificarsi;

sono sempre più numerose le manifestazioni spontanee di protesta da parte di cittadini che assistono quotidianamente, oramai, alla perdita del potere di acquisto del reddito, che si traduce nell'inevitabile peggioramento delle loro condizioni di vita;

il Governo italiano, secondo l'interrogante, ha colpevolmente sottovalutato le conseguenze legate all'introduzione dell'euro, non essendo intervenuto nella fase del *changeover* con misure di carattere politico ed amministrativo per frenare la crescita dei prezzi dei beni di prima necessità o dei cosiddetti « prezzi regolamentati », come le tariffe di trasporto e degli altri servizi di pubblica utilità, in nome di un *laissez faire e laissez passer* di maniera ed ideologicamente mascherato dai principi del liberismo, che nulla ha a che fare con una seria politica liberale, che dovrebbe perseguire, invece, uno sviluppo armonioso e sistematico di tutti i settori dell'economia e di tutte le aree professionali impegnate nel processo produttivo;

per facilitare il passaggio alla nuova moneta unica il Governo italiano nel 1997 istituì a livello centrale, in seno all'allora ministero del tesoro, il comitato per l'euro,

articolato anche a livello periferico presso ciascuna prefettura, con il compito di coordinare le iniziative e le problematiche connesse all'introduzione dell'euro nel sistema economico e nell'ordinamento giuridico, il cui operato è fermo al 31 luglio 2002;

la maggioranza non ha finora ritenuto opportuna l'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul carovita;

nel giugno del 2003 il Governo ha istituito un comitato tecnico noto come «osservatorio dei prezzi», che avrebbe dovuto fornire ai consumatori una serie di informazioni legate all'andamento dei prezzi e, inoltre, avrebbe dovuto promuovere forme di consultazione permanente con i rappresentanti delle varie categorie economiche interessate, allo scopo di prevenire e gestire situazioni anomale legate all'eccessivo aumento dei prezzi;

è di questi giorni la notizia che il Governo ha deciso di correre ai ripari, predisponendo un piano machiavellico contro il carovita incentrato sull'ipotesi di introdurre una nuova tassa, la cosiddetta *tax incom policy*, da irrogare a quei commercianti che hanno ingiustificatamente rialzato i prezzi, al solo fine — secondo l'interrogante — di indurre quegli imprenditori colpevoli ad aderire al concordato preventivo, avvalendosi in ciò dell'operato della guardia di finanza in un settore, quello annonario, la cui competenza spetta alla polizia municipale —;

a fronte di quello che per l'interrogante è un colpevole atteggiamento omissivo fino ad oggi tenuto dal Governo sul versante del controllo dei prezzi, se non ritenga improrogabile l'istituzione di una *authority* governativa che indagli sulle responsabilità ed individui le colpe di coloro che si sono indebitamente arricchiti sulle spalle di milioni di consumatori all'indomani dell'ingresso della nuova valuta nei nostri mercati. (3-03131)

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

VI Commissione:

ANTONIO PEPE e CATANOSO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2003 n. 3315, «Disposizioni urgenti di protezione civile», ha disposto il differimento al 31 marzo 2004 dei termini relativi ad adempimenti e versamenti di obblighi tributari a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale od operativa, alla data del 29 ottobre 2002, in taluni comuni della provincia di Catania interessati direttamente dall'eruzione del vulcano Etna e da ordinanze sindacali di sgombero a seguito dello sciame sismico;

i contribuenti residenti nel Comune di Nicolosi — i quali non hanno ancora presentato il modello unico 2003 relativo ai redditi dell'anno 2002 — hanno recentemente sollevato alcuni quesiti di carattere interpretativo in merito alla possibilità di avvalersi, anche per il periodo di imposta 2002, delle sanatorie fiscali di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289;

la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) — all'articolo 2, comma 44 — prevede infatti che le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 289/2002 si applicano anche relativamente al periodo di imposta 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003;

a tutt'oggi rimane urgente la necessità di un chiarimento per capire se la proroga dei termini di scadenza delle obbligazioni tributarie si possa applicare anche a questa fattispecie —;

quali iniziative intenda intraprendere affinché — alla luce delle conseguenze che tali dubbi interpretativi stanno generando tra la popolazione e al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti difformi da parte dei contribuenti — si giunga in tempi brevi ad un intervento chiarificatore da parte dell'Agenzia delle entrate. (5-02930)

BENVENUTO, CENNAMO, COLUCCINI, DE BRASI, FLUVI, GALEAZZI, GRANDI, NANNICINI, NICOLA ROSSI e TOLOTTI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in data 17 ottobre 2003 la Commissione UE ha costituito in mora l'Italia allo scopo di ottenere osservazioni, entro un termine che è rimasto definitivamente fissato al 17 febbraio scorso, in merito alla compatibilità dell'articolo 30 del Testo unico bancario (voto capitaro; clausola di gradimento; limite alla partecipazione dei soci) rispetto agli articoli 43 (libertà di stabilimento) e 56 (libera circolazione dei capitali) del Trattato;

le banche popolari italiane hanno alle spalle una tradizione lunga e generalmente favorevole, che si è tradotta nella conservazione dei canoni di base del relativo modello nella riforma della legislazione bancaria dei primi anni '90;

la soluzione presenta peraltro margini di opinabilità, tanto è vero che si trovano all'esame della Commissione Finanze della Camera diverse proposte di legge di iniziativa parlamentare fra loro divergenti, situazione che si sta riflettendo anche nelle audizioni in corso nella relativa indagine conoscitiva, circa l'essenza stessa del « modello » e la sua compatibilità con l'odierna struttura economica e giuridica del mercato finanziario —:

quale sia il tenore delle osservazioni inviate alla UE, le aspettative sul piano comunitario e la posizione del Governo circa eventuali correzioni alla disciplina interna delle banche popolari, quotate e non quotate. (5-02931)

SERGIO ROSSI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1°

agosto 2003, n. 200, ha accordato la sanatoria per i concessionari che gestiscono le scommesse ippiche;

la prima rata di versamento, relativa al 10 per cento del debito maturato per solo capitale, aumentato dell'importo di 1.000 euro, è scaduta al 30 ottobre 2003 —:

quale sia relativamente ai concessionari, la cui gestione è attribuita all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, l'attuale situazione dei pagamenti delle rate scadute e le eventuali insolvenze. (5-02932)

LETTIERI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

all'inizio di gennaio si è conclusa la rinegoziazione dei *bond* argentini del Banco Hipotecario, in cui gli azionisti hanno accettato, andando incontro a rilevanti sacrifici, una offerta pubblica di scambio (OPS) con altri *bond* di più lunga durata e con cedole più basse;

tra le diverse alternative proposte quella che più ha attratto i privati « cassetisti » è stato l'offerta di scambio a valore nominale alla pari (100 per cento del capitale) con *bond* di durata decennale e cedole crescenti dal 3 per cento al 6 per cento;

la soluzione, soddisfacente, è tuttavia incappata nelle pretese del fisco, infatti le nuove obbligazioni sono state « caricate » fiscalmente al valore di 61 su 100 — in quanto tale è il valore attuale se vendute sul mercato — per cui al momento del rimborso al valore nominale il fisco incasserà il 12,5 per cento come tassa sul *capital gain*, prelevando 4,875 euro su 100 ($100 - 61 = 39 \times 12,5$ per cento = 4,875), presupponendo una tassa su un guadagno che, in realtà, non si è mai verificato in quanto il risparmiatore ha accettato lo scambio alla pari 100 contro 100 e non 100 contro 61;

lo stesso problema si presenterà quando andrà a buon fine la rinegoziazione del debito dello Stato argentino con proporzioni ancora maggiori —:

se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se intenda porre rimedio ad una questione che prospetta un ulteriore danno per i risparmiatori, adottando iniziative normative volte a prevedere che, a partire dal 2004, siano fiscalmente neutre tutte le operazioni di offerta pubblica di scambio connesse alla rinegoziazione di titolo in *default* a condizione che il risparmiatore mantenga in portafoglio il medesimo fino a scadenza. (5-02933)

Interrogazioni a risposta scritta:

RUSSO SPENA e GRANDI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il Maresciallo della Guardia di finanza Antonio Laurino presta attualmente servizio presso il Comando 2^a compagnia di Catania del corpo. Egli è pervenuto alla sede di Catania il 14 agosto 1995, ivi giunto dal Comando scuola sottufficiali dell'Aquila;

da tale data risulta essere stato adibito a vari compiti e mansioni che non corrispondono alla lettera dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (*Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 1995, n. 122 — supplemento ordinario n. 61), né al tenore delle varie circolari nel tempo emanate dallo stesso corpo della Guardia di finanza quali la n. 49.000/310 dell'8 febbraio 1996, che ha pienamente recepito e confermato tale specifico ed elettivo profilo professionale, l'ulteriore 351.487/310 del 24 settembre 1997, nonché l'ultima 129.800/2001 dell'11 aprile 2002, intervenuta a seguito della parziale modifica del sopra ricordato decreto legislativo n. 199 del 1995;

a seguito di istanza di cancellazione delle sanzioni disciplinari riportate esclusivamente nel periodo di istruzione ove sono ben note le consuetudini tipiche degli

ambienti addestrativi il ministero (e come fra l'altro riconosciuto dalla stessa gerarchia — comandante zona sicula e comandante 12^a legione Messina *pro tempore* — nell'istruire il procedimento amministrativo *ex* articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 545 del 1986), con decreto n. 388.862 del 24 febbraio 1998 del Ministro delle finanze *pro tempore*, accoglieva solo parzialmente il beneficio previsto dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 545 del 1986 senza minimamente addurre alcuna concreta circostanza di fatto di cui si sia reso protagonista in negativo il Laurino nell'ultimo biennio antecedente il 1^o agosto 1997, data di presentazione dell'istanza, inducendolo perciò a proporre ricorso giurisdizionale al Tar Catania n. 2.530/1998, di cui ancora si attende la fissazione della data di udienza di trattazione nonostante numerose istanze di prelievo depositate dall'interessato;

successivamente, attraverso l'esercizio del diritto d'accesso agli atti amministrativi del fascicolo personale, il Laurino riscontrava un abbassamento di diverse voci di giudizio riferite alle note di qualifica annuali. Anche in questo secondo caso, tali diminuzioni non venivano supportate da alcuna obiettiva ed incontestabile circostanza fattuale, contestata all'interessato di modo che quest'ultimo potesse essere messo nelle materiali condizioni di esercitare il diritto costituzionale alla difesa;

tale evidente difetto di motivazione ed insussistenza dei presupposti fattuali induceva il maresciallo a proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato, adducendo violazione di legge ed eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, inosservanza delle circolari del comando generale della Guardia di finanza 14 giugno 1996, n. 218.000 e 16 settembre 1996, n. 330.000, foglio d'ordini n. 40 del 1996, disparità di trattamento ed illogicità e contraddittorietà degli atti;

il ricorso straordinario al Capo dello Stato veniva deciso con pronuncia di mera

inammissibilità per mancato esperimento del previo ricorso gerarchico, senza quindi minimamente entrare nel merito delle contestazioni sollevate dal Laurino. Decisivo elemento che depone a favore delle doglianze ivi formulate dall'ispettore è il successivo, innalzamento delle note di qualifica, sia nelle corrispondenti voci analitiche in quella circostanza immotivatamente abbassate sia ancora di più della stessa qualifica finale elevata, nel periodo di servizio 27 novembre 1999-28 maggio 2002, a « superiore alla media-distinto ». Questo incontrastabile dato di fatto non solo riportava ai precedenti giudizi oggetto di successiva diminuzione, ma li superava qualitativamente;

in data 14 settembre 1999 il maresciallo Laurino veniva convocato presso l'ufficio del comandante del gruppo Guardia di finanza Catania *pro tempore*, il quale gli comunicava verbalmente l'imminenza di un suo trasferimento d'autorità dal comando nucleo P.T. di Catania al diverso comando brigata F.F. Simeto, senza che venisse comunicata al convocato alcuna motivazione di sorta, benché espressamente richiesta dal Laurino. Quest'ultimo ribadiva tali sue legittime perplessità al comandante del gruppo in occasione della cerimonia della festa del Patrono della Guardia di finanza tenutasi in Catania, nella chiesa di piazza San Francesco da Paola in data 21 settembre 1999, il quale in tutta risposta, non solo avrebbe nei fatti confermato la già presa decisione senza addurre nulla che fosse una plausibile motivazione, ma addirittura richiedeva chiarimenti al maresciallo Laurino (nota a sua firma n. 43.931/P/Dis del 23 settembre 1999, in pari data recapitata all'ispettore), in relazione ad una apparentemente fraintesa frase che sarebbe stata proferita dall'ispettore prima della detta cerimonia;

il paventato trasferimento d'autorità si concretizzava allorquando, in data 29 settembre 1999, veniva formalmente notificato al maresciallo il radiomessaggio n. 44.356/P del giorno prima del comando gruppo che recepiva la determinazione

n. 90.035/P del 24 settembre 1999 del comando 12^a legione Guardia di finanza di Messina, determinazione che sarà poi impugnata avanti il giudice amministrativo con ricorso al Tar Catania n. 4467/1999;

successivamente, in data 31 gennaio 2000, dopo appena due mesi dal precedente movimento, neppure il tempo di ambientarsi nel nuovo ambiente di lavoro della brigata del Simeto ove era pervenuto il precedente 27 novembre 1999, il maresciallo era destinatario di un nuovo provvedimento di trasferimento d'autorità, questa volta dal comando brigata F.F. Simeto di Catania al comando regionale della Guardia di finanza di Palermo, decorrendo tale movimento dal 1° febbraio 2000, attraverso notifica del comando provinciale di Catania del 31 gennaio 2000, in cui si richiamava la determinazione del comandante generale del corpo del 7 gennaio 2000, n. 3.600, il maresciallo faceva presente che il suo profilo personale non era per niente contemplato fra quello dei militari che dovevano essere trasferiti, nonché faceva presente che avverso il precedente trasferimento d'autorità aveva già proposto ricorso al Tar Sicilia-Catania, e che il ripetersi di tali trasferimenti non poteva che essere letto quale elemento sintomatico di accanimento nei suoi confronti;

nonostante ciò veniva comunque notificata la nota n. 8.664/124/3 del 7 febbraio 2000 del comando regionale Palermo, con cui si formalizzava il trasferimento d'autorità nei suoi confronti. Successivamente il maresciallo Laurino riceveva invece la notifica del provvedimento n. 7853/P/Mt/2000 del comando provinciale di Catania, che recepiva analogo provvedimento dello stesso comando regionale di Palermo, con cui si disponeva l'immediata revoca del trasferimento d'autorità già pienamente formalizzato ed esecutivo. Inutile dire che anche in relazione a questo movimento autoritativo, il quale si sottolinea essere stato pienamente formalizzato e successivamente ratificato prima dell'annullamento in via di autotutela, non si è a conoscenza di alcun

elemento logico-giuridico-fattuale che possa giustificarlo;

successivamente intervengono i seguenti trasferimenti d'autorità, tutti non voluti minimamente dall'ispettore, tutti adottati senza il rispetto delle garanzie procedurali che l'amministrazione militare ha riconosciuto ai suoi dipendenti fin dal lontano foglio d'ordini n. 3 del 1976, della successiva circolare 12 febbraio 1995 n. 51.000, ed infine di diversi radiomessaggi dello stesso comando generale del 1999 e 2000, anche a voler prescindere da un consistente indirizzo giurisprudenziale di cui si omette la disamina per evidenti ragioni di brevità:

con decorrenza 4 gennaio 2001, il maresciallo Laurino veniva «posto a disposizione» del comando provinciale della Guardia di finanza di Catania, ufficio motorizzazione, che formalizzava l'ennesimo trasferimento d'autorità con radiomessaggio n. 60.234/P/Mat del 30 dicembre 2000. Presso l'ufficio motorizzazione permaneva dal 4 gennaio 2001 fino al 15 maggio 2001;

dal 16 maggio 2001 veniva messo a disposizione (che vuole significare tale dicitura?) presso la 2^a sezione del comando 2^a compagnia Guardia di finanza di Catania sempre con provvedimento autoritativo del comando provinciale di Catania (radiomessaggio n. 20.334/P/Mat del 16 maggio 2001) sempre senza partecipazione al procedimento e senza conoscere la benché minima parvenza di logicamente plausibile motivazione scritta, e senza neppure conoscere materialmente lo stesso citato radiomessaggio, che verrà visionato solo molto tempo dopo;

successivamente, dalla 2^a sezione egli risulta essere transitato alla 1^a sezione operativa dello stesso comando 2^a compagnia di Catania, sempre senza partecipazione al procedimento e senza conoscere la benché minima parvenza di logicamente plausibile motivazione scritta. Vi rimaneva fino al 17 giugno 2002;

dal 17 giugno 2002 il maresciallo Laurino risulta per l'ennesima volta tra-

sferito dal Comando 2^a compagnia al comando 1^a compagnia, come si può leggere dal radiomessaggio n. 24.241/P/Mat del 14 giugno 2002, del comando provinciale di Catania, e dal radiomessaggio n. 6.905/P datato 26 giugno 2002 del comando 1^a compagnia di avvenuta conferma dell'ennesimo e del tutto indesiderato trasferimento d'autorità. Importante è sottolineare che, dal 17 giugno all'8 luglio 2002 l'Ispettore risulta essere stato impiegato in compiti di registrazione delle bollette doganali, con evidente inosservanza della stessa normativa che prevede ben diverse e più qualificate mansioni;

la crescita esponenziale delle penose vicende riguardanti il Laurino vedeva il suo acme nella denuncia redatta dal comandante *pro tempore* della 2^a per i reati militari disobbedienza e diffamazione a causa di una frase che sarebbe stata proferita dal Laurino in data 10 maggio 2002 non in presenza del denunciante, ma nel corridoio del comando, e senza che la stessa frase fosse, per il suo contenuto letterale, minimamente riferibile alla sua persona;

in effetti, successivamente, in sede di udienza preliminare dinanzi al GIP militare di Palermo il denunciante implicitamente dichiarava di aver denunciato l'ispettore Laurino sapendo che quest'ultimo non fosse colpevole del reato militare da lui ascrittogli. Si deve inoltre aggiungere, per completare tale inaudito quadro, la valutazione espressa dalla stessa procura militare della Repubblica di Palermo, la quale per ben due volte, reiterava la richiesta di completa archiviazione del procedimento penale per tutte e due le ipotesi di reato indicate dall'ufficiale allora comandante della 2^a compagnia di Catania;

nella stessa circostanza del 10 maggio 2002 che aveva originato la denuncia penale per i gravissimi reati militari menzionati, l'allora comandante della 2^a compagnia della Guardia di finanza di Catania denunciante ammetteva, nella stessa informativa di reato, di aver spiegato il

foglio di servizio del giorno precedente del maresciallo Laurino alla sua diretta presenza. Egli adduceva, secondo quanto è riportato nel ricorso al Tar Catania 4316/2003, giustificazioni completamente infondate. L'ufficiale denunciante riconfermava tale gesto dello spiegazzamento del foglio in sede di assunzione di informazioni in data 4 luglio 2002 avanti il pubblico ministero militare di Palermo nel verbale del 4 luglio 2002 avanti il pubblico ministero militare di Palermo, ammettendo in tale circostanza che il detto gesto aveva provocato nel maresciallo Laurino un forte senso di offesa e di risentimento;

lo stesso ufficiale denunciante, dopo la stesura dell'informativa di reato del 10 maggio 2002, redigeva quindi nota informativa 15 luglio 2002 propedeutica alla redazione delle note di qualifica annuali all'ispettore, nella quale adoperava delle aggettivazioni secondo l'interrogante lesive palesemente diffamatorie nei confronti del maresciallo Laurino senza che quest'ultimo, durante il periodo di servizio espletato dal maggio 2001-maggio 2002, fosse stato minimamente protagonista di alcuna nota di biasimo o di demerito, di alcuna sanzione disciplinare;

il Laurino presentava ricorso giurisdizionale, adducendo la stessa linea di condotta seguita dalla gerarchia locale del corpo, la quale provvedeva a non tenere in alcuna considerazione la diffamatoria nota informativa 15 luglio 2002, e a confermare in pieno i precedenti giudizi « superiore alla media-rendimento distinto » che erano stati riportati costantemente dall'ispettore a far data dal 27 novembre 1999, e di cui si è già detto, linea gerarchica che quindi disattendeva completamente le assurde affermazioni rese dallo stesso ufficiale che precedentemente aveva denunciato il maresciallo Laurino avanti l'A.G. militare di Palermo;

dal luglio 2002 all'aprile 2003 l'ispettore riceveva la comminazione di n. 3 sanzioni disciplinari, tutte regolarmente e reiteratamente impugnate, le prime due (consegna semplice e rimprovero) con ri-

corso straordinario al Capo dello Stato (n. 731-732/2003 III sezione) l'ultimo con ricorso giurisdizionale al Tar Catania (il quarto) dopo che in data 5 agosto 2003 è stata notificata la decisione di non accoglimento del comandante regionale di Palermo, che il maresciallo reputa totalmente immotivata con riferimento alle numerose doglianze da lui proposte e non valutate adeguatamente. Si evidenzia che, sulla base di quanto è riportato nel testo del gravame 4316/2003 Tar Catania II sezione, la seconda e la terza delle sanzioni disciplinari impugnate sono state comminate anche su iniziativa dello stesso ufficiale denunciante l'ispettore e redattore dell'informativa di reato penale-militare datata 10 maggio 2002;

al termine di questa l'unghissima carrellata di eventi palesemente mobbizzanti si segnala che le ultime due valutazioni annuali dell'ispettore sono state drasticamente abbassate non solo nella qualifica finale da « superiore alla media » a « nella media », ma che sono state rese, in corrispondenza delle varie voci analitiche di giudizio, aggettivazioni che si ritengono, secondo il senso comune, palesemente offensive e lesive della sua dignità e reputazione personale e professionale, nonché completamente immotivate e prive dei necessari presupposti di fatto —:

se il comando generale della Guardia di finanza, quale organo di vertice di un'organizzazione militare, sia a conoscenza di tutti i fatti menzionati in premessa, e se di tali fatti abbia dato notizia al Ministro;

quali concrete iniziative il Ministro interrogato ritenga di dover porre immediatamente in essere per individuare eventuali responsabilità sul piano disciplinare;

quali provvedimenti intenda immediatamente adottare per prevenire il fenomeno, sempre più diffuso e dilagante, del *mobbing* nell'amministrazione militare del corpo della Guardia di finanza a tutela non solo delle singole individualità ma, soprattutto, dei costituzionali interessi pubblici al buon andamento, all'imparzia-

lità, all'efficacia, alla legalità dell'azione amministrativa pubblica *ex* articoli 2, 97, 103 e 113 della Costituzione. (4-09141)

FIORI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in seguito all'applicazione della legge 23 luglio 1985 n. 372 sono stati espropriati 1100 ettari circa di terreno facenti parte del Comprensorio di Capocotta (Roma), al fine di ingrandire la confinante Dotazione Presidenziale di Castelporziano;

tali lotti erano edificabili in base alla previsione contenuta nel Piano Regolatore Generale del 16 novembre 1965 come zone G4, ossia villini unifamiliari con giardino;

i proprietari espropriati hanno presentato ricorso alla Corte d'Appello di Roma contro i decreti prefettizi del 1988 che quantificavano gli indennizzi solo in 1000 lire circa al metro quadro;

contro le sentenze della Corte d'Appello che respingevano i ricorsi presentati, molti espropriati hanno proposto ricorso in Cassazione, la quale ha riconosciuto la vocazione edificatoria dei terreni;

tale riconoscimento è stato successivamente confermato, in sede di rinvio, anche dalla Corte d'Appello che ha elevato l'ammontare degli indennizzi, portandolo ad un valore pari a 20.000-25.000 al metro quadro;

sia gli espropriati che avevano presentato ricorso in Cassazione sia gli altri proprietari hanno provveduto a far notificare al ministero dell'economia e delle finanze e all'Agenzia del Demanio i precetti di pagamento;

nel corso del secondo semestre del 2003, gran parte dei proprietari ha accolto la proposta dell'Avvocatura dello Stato di transigere sulla base di lire 6.000-10.000 al metroquadrato. Ed, inoltre, sono state stanziare le somme necessarie per saldare le pendenze verso i proprietari espropriati;

nel dicembre 2003, con le somme stanziare sono state saldate soltanto le società lottizzatrici, mentre, a causa dell'esaurimento dello stanziamento finanziario, non sono stati saldati i proprietari che avevano acquistato, dalle stesse società lottizzatrici, gli immobili che in base al PRG venivano edificati nel Comprensorio di Capocotta —:

quali siano le iniziative che il Ministro dell'economia e delle finanze intenda adottare, affinché siano al più presto disposti i finanziamenti necessari ad indenizzare tutti i proprietari espropriati: sia coloro i quali hanno proceduto alla transazione sulla base di lire 10.000 al metroquadrato sia coloro i quali beneficiano di sentenze passate in giudicato. (4-09150)

RIVOLTA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la Banca LJUBLJANSKA BANKA con sede in Slovenia (Ljubljana) ha operato in Jugoslavia e specialmente in Croazia e in Bosnia Erzegovina fino al 1991;

il Parlamento Sloveno con Legge Costituzionale del Luglio 1994 ha disposto il trasferimento di tutte le attività e le passività di suddetta Banca ad una nuova, denominata NOVA LJUBLJANSKA BANKA, che pertanto è diventata successore a titolo universale di tutto il patrimonio della LJUBLJANSKA BANKA;

numerosi risparmiatori, tra i quali anche cittadini di origine italiana, si sono rivolti alla Banca per cercare di ottenere il rimborso di depositi effettuati presso la LJUBLJANSKA BANKA negli anni '80, ma essendo l'ammontare da restituire una somma molto elevata la Repubblica di Slovenia ha operato una scissione con la Legge del 27 giugno 1994, tra la LJUBLJANSKA BANKA e la NOVA LJUBLJANSKA BANKA alla quale sono stati trasferiti tutti gli oneri attivi e passivi con l'eccezione dei depositi in valuta raccolti al

di fuori della Slovenia, rimasti così a carico della vecchia Banca ormai svuotata di tutto il suo patrimonio;

secondo il Governo sloveno e la Banca stessa, tra gli *assets* trasferiti nel 1994 rientra anche la filiale italiana della LJUBLJANSKA BANKA;

la suddetta filiale italiana ha subito nel 1999 un trasferimento di sede da Milano a Trieste, gestito presso la Camera di Commercio-Registro delle Imprese di Milano, come mera modifica della ragione sociale della Banca (da LJUBLJANSKA BANKA a NOVA LJUBLJANSKA BANKA) tanto da lasciare immutati il codice fiscale (10295610157) e la partita IVA (00979760329);

lo stesso bilancio 2004 è stato redatto per l'intero esercizio 2004 a riprova che era stato effettuato solo il cambio della denominazione;

il decreto legislativo n. 4985 del 1° settembre 2003 all'articolo 14 prevede una speciale procedura per le banche extracomunitarie che intendono aprire una filiale nel nostro Paese, secondo il quale è necessaria una autorizzazione con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il ministero degli affari esteri, su parere della Banca d'Italia;

la NOVA LJUBLJANSKA BANKA, essendo apparentemente subentrata in toto alla LJUBLJANSKA BANKA, non ha seguito la procedura prevista dal decreto legislativo n. 4985 e non ha mai ottenuto tale autorizzazione;

la stessa Banca d'Italia, Sede di Trieste, in data 9 agosto 2002 espressamente conferma che la NOVA LJUBLJANSKA BANKA è subentrata nel regime autorizzatorio della succursale italiana della LJUBLJANSKA BANKA, confermando una mera modifica di ragione sociale della filiale —:

se si ritenga che la NOVA LJUBLJANSKA BANKA sia oggettivamente ed in toto subentrata alla precedente e in tal caso come sia possibile conciliare ciò con

la dichiarata volontà di non far fronte al rimborso dei depositi effettuati negli anni '80 da cittadini jugoslavi, alcuni dei quali, di origine italiana, se residenti fuori della Slovenia e non cittadini di questo Paese o, in alternativa, se si ritenga che NOVA LJUBLJANSKA BANKA non sia oggettivamente subentrante in toto alla LJUBLJANSKA BANKA e, in questo caso, se non sia quindi necessario una nuova procedura di autorizzazione all'esercizio in Italia dell'attività bancaria. (4-09151)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

i magistrati di sesso femminile, come è noto, rappresentano il 38,9 per cento del totale dei magistrati, con una presenza, per quantità e qualità, assolutamente rilevante;

per il magistrato di sesso femminile, la maternità rappresenta, ingiustamente, un grave danno economico;

nei cinque mesi di astensione obbligatoria, infatti, lo stipendio perde la voce « indennità giudiziaria », meglio conosciuta come « indennità di presenza »:

in termini concreti, il trattamento stipendiale si riduce ad un quarto dello stipendio normale;

di recente la commissione pari opportunità dell'Associazione Nazionale Magistrati aveva avuto, sul tema, proficui contatti con il Ministro On. Stefania Prestigiacomo;

il tentativo di riuscire ad immettere, nella legge finanziaria, le risorse finanziarie per i magistrati di sesso femminile in maternità non hanno dato il frutto sperato;